

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTI** il D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione anche dei "tabaccai" purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTO** l'art. 6, comma 9-bis) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che prevede, tra le cause di esclusione dalla gestione di una rivendita generi di monopolio, il mancato conseguimento, entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo, dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività all'esito di appositi corsi di formazione, anche in modalità a distanza, disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 69623 del 27 febbraio 2020, l'Ufficio Gestione Rete di Vendita Tabacchi e Prodotti da Inalazione, ha disposto, in ragione della situazione emergenziale determinatasi a seguito della diffusione del Covid-19, la temporanea sospensione dello svolgimento degli esami finali per il conseguimento dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1293/1957;

**TENUTO CONTO** che l'art. 103 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che: *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*;

## IL DIRETTORE

**TENUTO CONTO**, altresì, che l'art. 1 lett. t) del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo ha previsto, tra l'altro, *“la limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive”*;

**RITENUTO** necessario, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, disporre, in coerenza con le norme sopra indicate ed al fine di evitare la diffusione del virus, la sospensione delle prove di esame che consentono, ai sensi del citato art. 6 della legge 1293/1957, la verifica dell'idoneità professionale

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

1. La sospensione delle prove di idoneità professionale previste per i rivenditori di generi di monopolio fino al 15 giugno 2020.
2. Per i certificati ovvero per le concessioni scaduti anteriormente al 31 gennaio 2020, il termine semestrale previsto per il conseguimento dell'idoneità professionale è sospeso a decorrere dal 27 febbraio 2020 fino al 15 giugno 2020, in ragione dell'impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna  
